

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA**  
**- Direzione Approvvigionamenti -**

**CONTRATTO IN FORMA PUBBLICO - AMMINISTRATIVA, A SEGUITO DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, CON CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA'/PREZZO, PER L'APPALTO DI:**

1. FORNITURA DI NR. 2 SIMULATORI DI VOLO DI TIPO "FTD 3" (FLIGHT TRAINING DEVICE TYPE 3 MULTI CREW COOPERATION), RAPPRESENTATIVI DEGLI ELICOTTERI AW139 E AW169;
1. FORNITURA NR. 1 SIMULATORE DI VOLO DI TIPO "FTD 2" (FLIGHT TRAINING DEVICE TYPE 2 MULTI CREW COOPERATION) RAPPRESENTATIVO DELL'AEROMOBILE ATR-72;
2. FORNITURA DI NR. 1 SISTEMA DI SIMULAZIONE DI SCENARI OPERATIVI AERONAVALI;
3. SERVIZI DI "OPERATORE FSTD" E SUPPORTO LOGISTICO-MANUTENTIVO AI SIMULATORI DI VOLO E AL SISTEMA DI SIMULAZIONE DI SCENARI OPERATIVI;
4. SERVIZIO FINALIZZATO AL RILASCIO DELLA QUALIFICAZIONE DI "APPROVED TRAINING ORGANIZATION" (A.T.O.) A FAVORE DEL CENTRO DI AVIAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA
5. SERVIZIO FINALIZZATO AL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI APPROVAZIONE PER ADDESTRAMENTO PER "MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO" A FAVORE DEL CENTRO DI AVIAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA.

CIG: \_\_\_\_\_

L'anno 2018, addì il giorno \_\_ (\_\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_, presso la sede del Comando Generale della Guardia di Finanza, sito in Roma, Viale XXI Aprile, n. 51, viene ricevuto il presente atto dal sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di Ufficiale Rogante, delegato al ricevimento dei contratti nell'interesse dell'Amministrazione della Guardia di Finanza.

Le parti del contratto sono:

- a. il Comando Generale della Guardia di Finanza (C.F. 80194230589) di seguito, per brevità, denominato anche semplicemente "Amministrazione", con sede in Roma, Viale XXI Aprile, n. 51, rappresentato dal \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_;
- b. la ".....", con sede legale in \_\_\_\_\_, codice fiscale n. \_\_\_\_\_, che nel seguito del presente atto viene denominata semplicemente "Ditta", rappresentata da \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, nella sua veste e qualità di \_\_\_\_\_, come da procura datata \_\_\_\_\_, autenticata da \_\_\_\_\_, notaio in \_\_\_\_\_, custodita agli atti dell'Amministrazione.

**PREMESSO CHE**

c. con i foglio n. .... /18 del .....2018, l'Ufficio Aereo ha attivato l'iter amministrativo finalizzato allo svolgimento di una gara europea a procedura aperta, con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli artt. 60, 94 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'aggiudicazione dell'appalto concernente l'acquisizione di:

- (1) fornitura, installazione e messa in esercizio di nr. 1 simulatore di volo di tipo "FTD 3" (*Flight Training Device Type 3 Multi Crew Cooperation*), rappresentativo degli elicotteri AW139;
- (2) fornitura, installazione e messa in esercizio di nr. 1 simulatore di volo di tipo "FTD 3" (*Flight Training Device Type 3 Multi Crew Cooperation*), rappresentativo degli elicotteri AW169;
- (3) fornitura, installazione e messa in esercizio di nr. 1 simulatore di volo di tipo "FTD 2" (*Flight Training Device Type 2 Multi Crew Cooperation*), rappresentativo degli aeromobili ATR-72;
- (4) fornitura, installazione e messa in esercizio di nr. 1 sistema di simulazione di scenari operativi aeronavali;
- (5) servizi di Operatore *Flight Simulation Training Devices*" (FSTD) e supporto logistico-manutentivo ai simulatori di volo e al sistema di simulazione di scenari operativi;
- (6) servizio finalizzato al rilascio della qualificazione di "Approved Training Organization" (A.T.O.) a favore del Centro di Aviazione della Guardia di Finanza (d'ora in avanti denominato C.AV.);
- (7) servizio finalizzato al rilascio del Certificato di Approvazione quale Centro di Addestramento S.A.P.R. ("Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto") da parte dell'Ente Nazionale Aviazione Civile a favore del C.AV.;

d. con verbale del ..... 2018, la "Commissione per la verifica delle specifiche tecniche, dei bandi di gara e per la valutazione dei requisiti di ammissibilità" ha espresso parere favorevole circa l'utilizzo della procedura aperta per il soddisfacimento dell'esigenza in rassegna;

e. con determina a contrarre n. .... /653/2018 del ..... 2018, si è stabilito di attivare una procedura aperta, con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli artt. 60, 94 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'acquisizione di quanto in precedenza descritto, per un importo complessivo massimo pari ad ..... € 12.000.000,00 (I.V.A. non imponibile ai sensi dell'art. 8-bis del D.P.R. 633/1972), gravante sullo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con le seguenti modalità:

- (1) € 5.000.000,00, disponibili sul capitolo 7837 p.g. 02 del bilancio del Corpo, esercizio finanziario 2017;
- (2) € 7.000.000,00, mediante l'impiego di parte delle somme, destinate a favore del Progetto 22.2.6. "Acquisizione di n. 3 elicotteri bimotore a turbina di classe media e relativo supporto addestrativo" cofinanziato nell'ambito del Fondo Sicurezza Interna 2014 – 2020 ovvero– in subordine – prevedendo una rimodulazione della finalizzazione delle risorse già assentite a favore dell'ammodernamento complessivo della flotta aerea;

f. con verbale n. .... di Rep. del ..... 2018, la Commissione di gara ha rilevato la ricezione di n. .... plichi da parte delle ditte ".....";

- g. il C.I.G. assegnato all'appalto è ....., con conseguente pagamento, da parte della Ditta partecipante, del previsto contributo a favore dell'ANAC;
- h. con verbale n. \_\_\_\_\_ Rep. del \_\_\_\_\_ 2018, la medesima Commissione ha proposto l'aggiudicazione a favore della “ \_\_\_\_\_ ”;
- i. con D.D. n. \_\_\_\_\_ /653/2018 datato \_\_\_\_\_ 2018 è stata determinata l'aggiudicazione alla predetta società;
- l. il sottoscritto Ufficiale Rogante ha preso visione dei sottonotati documenti relativi alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, effettuata ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs n. 50/2016:
- (1) Documento di gara unico europeo (D.G.U.E) relativo alla non sussistenza di alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 rilasciate dal sig. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ della Ditta;
  - (2) certificato del Ministero della Giustizia, Sistema Informativo del Casellario (Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato), riportante il n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ a carico della Ditta;
  - (3) certificati del Casellario Giudiziale n. \_\_\_\_\_ a carico del Sig. \_\_\_\_\_; n. \_\_\_\_\_ a carico del Sig. \_\_\_\_\_, tutti datati \_\_\_\_\_ 2018, rilasciati dal Ministero della Giustizia, Sistema Informativo del Casellario Giudiziale;
  - (4) richiesta n. \_\_\_\_\_ avanzata presso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) concernente l'informazione antimafia ai sensi dell'Art. 91 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;
  - (5) certificazione ISO \_\_\_\_\_ rilasciata dalla \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, valida fino al \_\_\_\_\_;
  - (6) nota n. \_\_\_\_\_ datata \_\_\_\_\_ con la quale il Comando Generale della Guardia di Finanza ha richiesto all'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti - il certificato di inesistenza di violazioni definitivamente accertate sul conto della Ditta nell'eventualità in cui la Ditta fosse in possesso di un codice fiscale nazionale ovvero avesse nominato un rappresentante fiscale, ai sensi dell'art. 17, comma 3 D.P.R. n.633/1972;
  - (7) nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, con cui è stato richiesto all'Ufficio Coordinamento Informativo e Analisi del Comando Generale di far conoscere se alla Ditta contraente sia attribuito un codice fiscale nazionale e se la stessa abbia un rappresentante fiscale, ai sensi dell'art. 17, comma 3 D.P.R. n.633/1972, nonché copia della visura del Registro delle Imprese relativa alla medesima Ditta;
  - (8) nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, con cui il menzionato Ufficio ha reso noto che relativamente alla Ditta in rassegna nulla risulta e ha trasmesso copia della visura del Registro delle Imprese relativa alla Ditta;
  - (9) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione della C.C.I.A.A., sottoscritta in data \_\_\_\_\_;
- m. il presente contratto è da intendersi sottoposto a condizione risolutiva espressa, di cui al successivo art. 30, qualora dagli accertamenti esperiti risultasse un'irregolarità in merito ai suddetti controlli;

- n. la Ditta dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nei relativi allegati; in particolare, con la seconda sottoscrizione, dichiara di approvare specificamente gli articoli riportati in calce al presente contratto;
- o. la ditta, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di conoscere le norme stabilite dalla legge 6.11.2012, n. 190, per cui è fatto obbligo, per la stessa, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o non aver attribuito incarichi nei confronti di ex dipendenti dell'Amministrazione che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione stessa nei confronti della Ditta, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, pena la nullità del presente atto.

## **ARTICOLO 1 - DOCUMENTI ALLEGATI**

La narrativa in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono, altresì, parte integrante del presente contratto i seguenti documenti, sottoscritti dalle parti e regolarizzati ai fini dell'imposta di bollo, per quanto non materialmente allegati, contraddistinti dai numeri a fianco di ciascuno riportati:

- ALL. 1 - OFFERTA ECONOMICA;
- ALL. 2 - OFFERTA TECNICA;
- ALL. 3 - DISCIPLINARE TECNICO;
- ALL. 4 - D.U.V.R.I.;
- ALL. 5 - ELENCO CONTI CORRENTI BANCARI;
- ALL. 6 - CONDIZIONI ECONOMICHE;
- ALL. 7 - ELENCO SUBFORNITORI

## **ARTICOLO 2 – CONDIZIONI GENERALI**

1. Oltre che dalla Legge di Contabilità Generale dello Stato (R.D. 2440/1923), dal relativo Regolamento (R.D. 827/1924), dal Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i., dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti, il presente contratto è disciplinato dal Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza - D.M. 24 ottobre 2014 n. 181, che la Ditta dichiara di conoscere e di accettare in ogni loro parte, salve le deroghe previste dal presente contratto e dai relativi allegati.
2. La gestione del presente contratto è affidata al Centro di aviazione Guardia di Finanza (d'ora in avanti denominato C.AV.).

## **ART. 3 - OGGETTO DELL'ATTO E AMMONTARE CONTRATTUALE**

1. La Ditta si impegna verso l'Amministrazione, per effetto del presente atto, nella più ampia e valida forma legale, a eseguire, per un importo complessivo di € 12.000.000,00 (I.V.A. non imponibile ai sensi art. 8 bis del D.P.R. 633/72 – altre imposte e contributi di legge inclusi):
  - a. prestazioni programmate, meglio descritte al paragrafo 2. del Disciplinare Tecnico (All.2), per un importo di €                     ;
  - b. attività urgenti non programmate, meglio descritte al paragrafo 3. del Disciplinare Tecnico (All. 2), per un importo di €                     .

2. La Ditta non potrà avanzare diritti di sorta ove, alla scadenza del contratto, la consistenza delle prestazioni non abbia raggiunto i suddetti importi.

#### **ARTICOLO 4 - DURATA DEL CONTRATTO, OPZIONIE RINNOVI E DIREZIONE DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE**

1. La durata dell'appalto è di 9 anni, decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione contrattuale.
2. La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la fornitura dei beni e servizi entro le tempistiche indicate in Annesso VI al Disciplinare Tecnico (All. 2).
3. La stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare il diritto di opzione, per un importo massimo di € 10.000.000,00 ((I.V.A. non imponibile ai sensi art. 8 bis del D.P.R. 633/72 - altre imposte e contributi di legge inclusi), entro la data del 31 marzo 2025, in una o più soluzioni, richiedendo ulteriori forniture e prestazioni oggetto del contratto. L'importo oggetto dell'eventuale esercizio del diritto sarà finanziato con risorse da individuare in caso di effettivo esercizio di tale diritto.
4. Divenuto efficace il presente contratto, il Responsabile del procedimento autorizzerà il Direttore dell'esecuzione del contratto a dare avvio all'esecuzione contrattuale, mediante sottoscrizione congiunta di apposito verbale.

#### **ARTICOLO 5 - CONDIZIONI PARTICOLARI**

1. Il Disciplinare Tecnico riporta le condizioni e i requisiti tecnici che la Ditta deve soddisfare nell'espletamento del servizio oggetto del contratto. La Ditta è tenuta a fornire all'Amministrazione tutte le notizie che da questa siano ritenute necessarie per l'esercizio della vigilanza e per il controllo delle attività contrattualizzate, in accordo alle norme Uni En Iso della serie 9000 e alle direttive tecniche specifiche, salvo quanto stabilito al successivo art. 10.
2. La Ditta assume esclusiva responsabilità in merito all'utilizzo dei materiali impiegati nelle lavorazioni oggetto del presente contratto e rimane obbligata, al riguardo, al risarcimento nei confronti dell'Amministrazione di tutti i danni conseguenti all'impiego di materiali non conformi alle normative.
3. E' compito del Direttore dell'esecuzione contrattuale svolgere, durante l'esecuzione delle lavorazioni previste dal contratto, adeguati controlli per verificarne il corretto svolgimento, in aderenza a quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016.
4. Qualora a seguito dei controlli risultasse:
  - a. una carenza e/o mancanza da parte della Ditta nel rispetto dei requisiti prescritti dall'edizione vigente della Norma di Assicurazione di Qualità;
  - b. l'impiego di materiali non conformi;
  - c. l'indisponibilità o la non impiegabilità delle attrezzature prescritte dalle Case Costruttrici dei materiali perché non correttamente installate o non tarate o non calibrate o incomplete;
  - d. la mancata utilizzazione di Manuali Tecnici e di documentazione tecnica necessaria per le lavorazioni, ovvero il loro mancato aggiornamento;
  - e. l'impiego di personale non addestrato e qualificato,l'Amministrazione valuterà se tali circostanze costituiscono grave inadempimento ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.
7. La Ditta ha l'obbligo di conservare la documentazione comprovante l'evidenza obiettiva delle prestazioni oggetto del presente appalto nonché i modelli, i disegni, le pubblicazioni

necessari per la realizzazione delle prestazioni oggetto dell'affidamento per un periodo di 10 (dieci) anni successivi alla data di decorrenza della garanzia e di metterla a disposizione dell'Amministrazione, insieme a tutta la normativa e/o documentazione di cui al Disciplinare Tecnico (All. 2), su richiesta dell'Amministrazione stessa.

8. Per qualsiasi inadempienza al presente paragrafo saranno applicate le penalità previste al successivo articolo 14, punto 5.

## **ARTICOLO 6 – PREZZI**

1. I prezzi stabiliti sono fissi e invariabili per tutta la durata del contratto.
2. La ditta si impegna a eseguire le prestazioni programmate stabilite nel Disciplinare Tecnico (All. 2), ai prezzi indicati in offerta. Tali prezzi sono onnicomprensivi, essendo in essi incluso tutto quanto necessario alla perfetta esecuzione dell'appalto, compresi i costi delle quote di ammortamento, della manodopera, delle parti di ricambio necessarie alle lavorazioni, dell'assistenza tecnica, delle attività di certificazione, delle spese di assicurazione e trasporto materiali, imballaggi, dazi doganali ove previsti, di tutte le spese non ricorrenti quali attrezzature specifiche e predisposizione della documentazione tecnica. Sono inoltre incluse nel suddetto prezzo tutte le eventuali spese dirette o indirette relative a diritti industriali di terzi tra cui: licenza di riproduzione, privativa, *royalties* e per qualsiasi altro diritto, intendendo con ciò che l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità e rivendicazione a qualunque titolo, come previsto dal successivo art. 23.
3. I prezzi relativi alle prestazioni non programmate saranno oggetto, di volta in volta, di apposito preventivo emesso e compilato dalla Ditta con le modalità di cui al successivo art. 9.

## **ARTICOLO 7 – SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO (S.L.I.) “CHIAVI IN MANO”**

1. Per ciascun dispositivo, entro la data del 31 gennaio di ciascun anno dall'attivazione del servizio di Supporto Tecnico-logistico integrato, la Ditta fornirà all'Amministrazione un riepilogo dell'attività svolta nell'anno precedente nell'ambito di tale servizio. Tale riepilogo dovrà indicare le ore di volo effettuate e il calcolo dei giorni di disponibilità operativa. L'accettazione di tale riepilogo da parte dell'Amministrazione dovrà intervenire entro i successivi 30 giorni.
2. In caso di superamento, da parte dell'Amministrazione, delle ore di volo complessive annue indicate al paragrafo 2.e. del Disciplinare Tecnico, per ciascuna ora eccedente sarà riconosciuto alla ditta il controvalore, da spesare sulla quota non programmata del contratto, secondo la seguente formula:

$$P_{agg} = \frac{p_{1,5\text{ anni}}}{1,5 \cdot 1000}$$

avendo indicato con

- $P_{agg}$  il prezzo riconosciuto dall'Amministrazione alla Ditta per ciascuna ora aggiuntiva di supporto logistico rispetto alle ore di volo annue indicate al paragrafo 2.e del Disciplinare Tecnico;
  - $p_{1,5\text{anni}}$  il prezzo offerto dalla Ditta per il supporto logistico per 18 mesi.
3. Qualora non risulti garantito, su base annua, il requisito di disponibilità previsto al paragrafo 3. dell'Annesso V al Disciplinare Tecnico (All. 2) per cause ascrivibili a responsabilità della Ditta, non potranno essere addebitate somme all'Amministrazione

oltre a quelle relative alle ore di volo effettivamente prodotte nel periodo di riferimento in cui si è verificata la riduzione dei giorni di disponibilità operativa, calcolate proporzionalmente in base ai ratei d'impiego.

In tal caso, verrà applicata la penalità prevista al successivo art.14, punto 2. per ogni giorno di mancata disponibilità di ciascun sistema.

## **ARTICOLO 8 – UTILIZZO DEI SIMULATORI DI VOLO E DI MISSIONE DA PARTE DELLA DITTA**

1. Alla società aggiudicataria sarà concessa la facoltà di poter usufruire dei dispositivi di simulazione per l'esecuzione di attività addestrative nei confronti di propria clientela nell'ambito della propria "*Approved Training Organization*", nei tempi e nei modi definiti dal Corpo e comunque al di fuori degli orari di utilizzo da parte dell'Amministrazione. L'utilizzo, da parte della ditta contraente, per proprie esigenze:

- a. del simulatore FNPT di proprietà Ditta e reso disponibile, ai sensi e nei termini indicati al paragrafo 4. del Disciplinare Tecnico (All. 2), è da intendersi a titolo gratuito e pertanto nessun corrispettivo sarà dovuto tra le parti ;
- b. dei simulatori di volo FTD 2/3 MCC di cui ai paragrafi 2.a, 2.b e 2.c. del Disciplinare Tecnico (All. 2) di proprietà dell'Amministrazione, darà luogo al riconoscimento di un credito a favore del Corpo pari alla percentuale del \_\_\_%, calcolato sull'importo al netto di imposte risultante dai documenti fiscali emessi (es. fatture) dalla ditta nei confronti della propria clientela per la fornitura del servizio in rassegna;
- c. del sistema di simulazione di scenari operativi di proprietà dell'Amministrazione darà luogo al riconoscimento di un credito a favore del Corpo pari alla percentuale del \_\_\_%, calcolato sull'importo al netto di imposte risultante dai documenti fiscali emessi (es. fatture) dalla ditta nei confronti della propria clientela per la fornitura del servizio in rassegna.

L'utilizzo dei simulatori di volo da parte della ditta contraente è da intendersi con proprio personale istruttore e di supporto, mentre le attività addestrative sul sistema di cui alla precedente lettera c. saranno eseguite da personale del Corpo, in possesso di specifica esperienza e professionalità sui sistemi di missione impiegati nell'ambito dell'attività di pattugliamento aeromarittimo.

2. Per le attività addestrative svolte direttamente dal Corpo a favore di Enti governativi nazionali o stranieri ovvero di altri utilizzatori istituzionali, che prevedano l'utilizzo dei simulatori di volo e di missione, l'Amministrazione determinerà in apposite tabelle di onerosità i costi per l'utilizzo di ciascun sistema da richiedere a ristoro, tenendo conto degli oneri di ammortamento e delle spese di esercizio.

3. Apposite disposizioni amministrative, regoleranno:

a. la possibilità, da parte della ditta contraente, di usufruire di:

- (1) personale istruttore del Corpo, nell'ambito delle attività addestrative sui simulatori di volo di cui alle precedenti lettere a. e b. ovvero per l'erogazione di corsi specifici inerenti alle operazioni aeronavali di pattugliamento aeromarittimo e di polizia economico-finanziaria;

- (2) strutture logistiche dell'Amministrazione disponibili alla sede di Pratica di Mare, per l'utilizzo da parte dei frequentatori dei corsi e del personale ditta (aule didattiche, servizi alloggiativi, servizio mensa, palestra, ecc.);
- b. gli aspetti connessi alle spese per utenze (elettriche, idriche, ecc.) derivanti dall'utilizzo dei dispositivi da parte della società contraente;
- c. le modalità di determinazione del credito a favore del Corpo e di versamento periodico del relativo corrispettivo.

## **ARTICOLO 9 – PRESTAZIONI NON PROGRAMMATE**

### **1. Emissione ordinativi e approvazione di preventivi:**

Per le attività eseguite nell'ambito della quota non programmata di cui al paragrafo 3. del Disciplinare Tecnico (All. 2), la Ditta è tenuta a emettere per ogni singola richiesta di preventivo, la relativa quotazione di tempo e spesa entro 45 (quarantacinque) giorni calendariali a decorrere dalla data di ricezione della richiesta del C.AV. o, in caso di materiale da riparare, dal giorno di versamento dello stesso ovvero dalla consegna della relativa documentazione tecnica caratteristica. La consegna del materiale sarà oggetto di apposito verbale.

In caso di mancato rispetto dei termini sopra indicati, la Ditta è soggetta alle penalità di cui al successivo art. 14 punto 1, salvo casi eccezionali autorizzati dal C.AV..

Il preventivo sarà presentato, oltre che via PEC, anche via mail, in formato excel o altro foglio di calcolo compatibile con il sistema operativo Windows. Ogni preventivo relativo alle prestazioni sopra richiamate dovrà contenere e tener conto di quanto segue:

- a. descrizione tecnica delle operazioni da eseguire con la relativa specifica tecnica di riferimento;
- b. termine di presentazione alla verifica di conformità, in ogni caso non superiore a 240 giorni calendariali;
- c. termine di validità del preventivo, non inferiore a 120 giorni calendariali;
- d. dettaglio del prezzo;
- e. eventuale ricorso a ditte esterne.

Il C.AV. accetterà i preventivi emessi dalla Ditta previo loro esame per la valutazione tecnico-economica, nel corso del quale la Ditta si obbliga a mettere prontamente a disposizione gli elementi di analisi di costo ritenuti necessari e ogni altra documentazione commerciale e/o fiscale idonea.

### **2. Verifica di conformità:**

Fermo restando quanto previsto dal D.M. del 24 ottobre 2014 n. 181 "Regolamento recante il Capitolato generale d'onori per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza", le prestazioni e le forniture oggetto della presente gara d'appalto dovranno essere presentate alla verifica di conformità, a cura e rischio della Ditta, presso la base del Corpo di Pratica di Mare.

La Ditta è tenuta a comunicare mediante *pec* la data di approntamento alla verifica di conformità delle forniture e prestazioni al C.AV., al Direttore dell'Esecuzione Contrattuale e alla Direzione Approvvigionamenti del Comando Generale della Guardia di Finanza.



I termini di presentazione alla verifica di conformità delle prestazioni e delle forniture di cui al presente appalto decorreranno:

- a. per le attività programmate, dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione contrattuale;
- b. per le attività non programmate, dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della lettera di ordinativo o di notifica dell'approvazione dei singoli preventivi o ordini emessi da parte del C.AV.. Salvo casi eccezionali, da motivarsi adeguatamente a cura della Ditta, detti termini non potranno essere superiori a 240 giorni calendariali.

La verifica di conformità delle forniture e delle prestazioni dovrà essere tale da accertare la rispondenza delle forniture a quanto previsto dall'articolato contrattuale.

Per le prestazioni e le forniture di importo superiore a € 20.000,00 è eseguita, ove previsto, la verifica di conformità in applicazione delle norme di cui al D.M. 181/2014, da apposita Commissione nominata dall'Amministrazione che deciderà l'accettazione della fornitura e/o delle lavorazioni dopo aver eseguito le prove e gli adempimenti previsti dalle vigenti norme in materia, mentre per quelle di importo fino a € 20.000,00 verrà prodotta dal Direttore per l'esecuzione contrattuale e/o assistente una "Dichiarazione di buona provvista e/o buona esecuzione".

L'esito della verifica di conformità sarà formalizzato mediante verbale, da consegnare in copia, quale notifica, alla Ditta.

Qualora durante le operazioni di verifica di conformità dovessero essere riscontrati difetti o imperfezioni, il fornitore è tenuto a eliminarli entro il termine che sarà stabilito dalla Commissione della Verifica di Conformità, fatta salva l'applicazione di penalità per eventuali ritardi rispetto ai termini previsti.

La Commissione per la verifica di conformità, fermo restando quanto finora fissato, potrà consentire alla Ditta, per difetti non afferenti alla sicurezza o alla criticità di impiego dei materiali o dei complessivi superiori cui sono destinati, di ritirare dalle prove per la verifica di conformità quegli articoli che non superino le prove previste, per ripresentarli, dopo avervi apportato, a proprie spese e cura, i perfezionamenti giudicati opportuni per superare le prove fallite. In tal caso, restano fermi i termini di tempo previsti.

Anche il ritiro degli articoli di cui sopra verrà verbalizzato tra le parti.

A tale riguardo, compatibilmente con le esigenze di garanzia e di rispetto degli standard di qualità, rimane facoltà della Commissione per la verifica di conformità di proporre l'accettazione con sconto ai sensi dell'art. 44 del Disciplinare Generale d'Oneri approvato con D.M. del 24 ottobre 2014 n. 181.

La Ditta dovrà produrre, su richiesta della Commissione per la verifica di conformità, la documentazione tecnica connessa alle suddette prestazioni che dia evidenza oggettiva del rispetto delle Norme, delle Procedure e delle Specifiche Tecniche applicabili corredate dei Bollettini delle prove finali eseguite secondo la succitata documentazione tecnica.

Inoltre la Ditta dovrà rendere disponibili alla Commissione le attrezzature e l'eventuale personale per l'esecuzione delle prove funzionali che la stessa riterrà eventualmente opportuno far eseguire sugli articoli oggetto delle prestazioni contrattuali.

La presentazione alla verifica di conformità delle prestazioni e forniture oggetto del presente affidamento sarà corredata – a cura della Ditta – della documentazione tecnica secondo quanto previsto nel Disciplinare Tecnico.

Per le prestazioni non programmate il termine massimo di presentazione alla verifica di conformità per le prestazioni in argomento sarà quello fissato nell'offerta approvata dal C.AV. e decorrerà dalla data di approvazione della stessa offerta.

Ad avvenuta favorevole verifica di conformità, i beni dovranno essere resi immediatamente disponibili al Corpo.

Qualora, nel corso delle prove di funzionalità e/o verifica di conformità, si verificassero incidenti gravi non imputabili a dolo o colpa della Ditta, tali, comunque, da pregiudicare i termini di presentazione alla verifica di conformità contrattualmente previsti, potrà essere accordata dal C.AV., previa richiesta della Ditta, una corrispondente dilazione dei suddetti termini, secondo il seguente iter tecnico-amministrativo:

- c. l'istanza di dilazione dei termini dovrà essere inoltrata in forma scritta al C.AV. entro la scadenza del termine per il quale si chiede la dilazione, pena la non ammissibilità;
- d. il C.AV., verificata l'ammissibilità dell'istanza di dilazione, provvederà all'accertamento e alla valutazione dei presupposti oggettivi per ogni singolo caso, comunicando a mezzo PEC la nuova data di presentazione alla verifica di conformità dell'articolo interessato ovvero il rigetto dell'istanza, specificandone le motivazioni;
- e. in mancanza della forma scritta dell'istanza di cui alla precedente lettera c., l'Amministrazione provvederà all'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 14 punto 1..

Ai sensi dell'art. 42 del D.M. 181/2014, si conviene che i termini fissati per la presentazione alla verifica di conformità/consegna dei materiali e/o delle prestazioni oggetto del presente appalto potranno essere prorogati, su richiesta della Ditta, qualora eventi ritenuti di forza maggiore (scioperi, incendi, alluvioni o altre cause consimili non causate direttamente o indirettamente da fatti colposi o dolosi imputabili alla Ditta stessa, incluse le cause al di fuori della possibilità di operare della Ditta, quali ad esempio il riscontro di anomalie progettuali su parti di terzi, ovvero ritardi, furti o perdita nei trasporti) impediscano alla Ditta di rispettare i termini suddetti. Il differimento dei termini potrà essere concesso per un periodo corrispondente al ritardo determinato dagli eventi suddetti; la Ditta, per ottenerlo, dovrà notificare all'Amministrazione l'evento ritenuto di forza maggiore, entro il termine di 10 (dieci) giorni calendariali dal suo verificarsi ed inoltrare domanda, accompagnata da apposita documentazione che provi la durata del ritardo, prima della scadenza dei termini contrattuali di presentazione alla verifica di conformità. Si applica il medesimo *iter* tecnico-amministrativo *sub* c., d. e e.. Qualora la Ditta non sia in grado di provare con evidenze documentali che i fatti posti a fondamento della richiesta di spostamento dei termini sono dipendenti da causa di forza maggiore, o non abbia denunciato in tempo utile a norma del capoverso precedente i fatti suddetti, l'Amministrazione procederà all'applicazione della penalità prevista per i ritardi ai sensi dell'art. 14 punto 1, riservandosi di esaminare ogni questione relativa all'imputabilità del ritardo stesso in sede di eventuale domanda di disapplicazione della penalità. Ai fini del differimento dei termini, lo sciopero è inteso causa di forza maggiore se è stato generale

e di carattere nazionale, ed ha coinvolto direttamente la Ditta. Gli scioperi aziendali non danno luogo a spostamento dei termini contrattualmente previsti. Quanto sopra si applica anche nel caso in cui la Ditta abbia fatto ricorso a subfornitori.

In caso di inadempimento da parte della Ditta alle prescrizioni di cui al presente paragrafo, oltre a quanto previsto per i ritardi, saranno applicate le penalità previste al successivo art. 14 punto 5..

## **ARTICOLO 10 - ASSICURAZIONE DELLA QUALITA'**

1. La Ditta si impegna ad osservare, nell'esecuzione del presente appalto, le norme e le prescrizioni applicabili al fine di assicurare i requisiti di qualità delle prestazioni/forniture contrattuali. La Ditta si impegna a operare nei propri stabilimenti in conformità ai requisiti previsti dalla Norma UNI EN ISO 9001 vigente, Al riguardo la Ditta dovrà trasmettere, entro 90 giorni dall'avvio dell'esecuzione contrattuale, il "Piano di Qualità" approvato dal Responsabile della Funzione Qualità aziendale. Detto Piano dovrà essere applicato per l'intero ciclo delle attività del contratto.
2. Nel caso in cui vengano individuate anomalie o incompletezze nell'attuazione del sistema di qualità della Ditta e/o per quanto dichiarato nel Piano di Qualità, la Ditta dovrà adottare tempestivamente (entro 60 giorni dalla notifica dell'anomalia o incompletezza) gli adeguati provvedimenti correttivi.
3. La Ditta deve assicurarsi che presso i propri subfornitori sia attuato un Sistema Qualità adeguato alla natura della subfornitura e garantire direttamente, con documenti propri, la certificazione di qualità e la rispondenza delle caratteristiche tecniche delle lavorazioni effettuate all'esterno da altre imprese.
4. La Ditta deve assicurare direttamente con documenti propri la certificazione di qualità e la rispondenza delle caratteristiche tecniche delle lavorazioni e delle forniture alle specifiche tecniche approvate dalle Case Madri (O.E.M.).
5. La Ditta, inoltre, ha l'obbligo di tenere continuamente aggiornata la documentazione generale redatta per documentare il proprio Sistema Qualità specifico per i tipi di lavorazioni e attività richieste nel Disciplinare Tecnico nonché i documenti tecnici specifici (*Design Standard*) rendendola disponibile al C.AV. per ogni eventuale esigenza di controllo delle lavorazioni oggetto dell'appalto.
6. Sarà facoltà del Corpo eseguire, durante l'effettuazione delle lavorazioni, controlli ispettivi sulla qualità dell'esecuzione dei lavori stessi, sui requisiti del personale della Ditta aggiudicataria e sull'attrezzatura da questi impiegata.  
Per tutte le prestazioni previste dall'affidamento e per tutta la durata delle lavorazioni, i delegati dell'Amministrazione debbono avere libero accesso e circolazione presso i luoghi dove vengono effettuate le attività oggetto del contratto, comprese le sedi dei subfornitori. La Ditta deve fornire ai citati delegati tutti i mezzi necessari per eseguire il loro compito. Ai fini dei suddetti controlli, i delegati dell'Amministrazione possono essere dislocati presso la Ditta per un determinato periodo di tempo ed in forma continuativa. In tale caso la Ditta è obbligata a mettere a disposizione di tali delegati idonei locali forniti degli impianti necessari e degli opportuni sistemi di sicurezza.
7. La Ditta ha l'obbligo di conservare la documentazione comprovante l'evidenza obiettiva delle prestazioni oggetto del presente appalto per un periodo di almeno 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data di inizio di ciascuna prestazione, e di metterla a disposizione

dell'Amministrazione.

8. Le violazioni al presente articolo relative ai ritardi inerenti alla presentazione del Piano di Qualità saranno soggette all'applicazione della penalità prevista all'art. 14, punto 3., mentre altre tipologie di violazioni daranno luogo all'applicazione della penalità prevista al punto 5. del citato articolo.

## **ART. 11 - TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA E AMBIENTE**

1. La Ditta è responsabile di assicurare che i materiali in fornitura possano essere usati in sicurezza e soddisfino i requisiti previsti dalle Direttive Comunitarie e leggi nazionali in materia di sicurezza in vigore al momento della firma dell'atto negoziale. In particolare, la ditta dovrà fornire idonea documentazione attestante di aver impiegato sull'aeromobile e relativi accessori materiale non contenente amianto secondo gli Standard Europei (Regulation (EC) N° 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006).
2. La Ditta è altresì tenuta al rispetto dei requisiti e regolamenti in vigore all'atto della consegna dei beni, ancorché non vigenti all'atto della sottoscrizione dell'atto negoziale. In caso di inadempimento da parte della Ditta, sarà applicata la penalità di cui all'art. 14 punto 5.
3. I materiali in fornitura, ovvero loro componenti, che siano classificati come pericolosi secondo la normativa europea, dovranno essere opportunamente segnalati al personale addetto alla manutenzione, anche attraverso l'apposizione di decalcomanie con i pittogrammi previsti dalla normativa europea.
4. La Ditta dovrà, inoltre, nella fase di servizio/impiego del bene fornito, informare tempestivamente il C.AV. di ogni nuova prescrizione applicabile ai materiali in fornitura e, per i materiali già forniti, le eventuali precauzioni per l'uso in sicurezza, procedendo, se del caso, alla modifica dei manuali d'uso applicabili già in dotazione al Corpo. Quest'ultima attività non comporta riconoscimento di alcun ulteriore e autonomo corrispettivo alla Ditta, essendo già remunerato con il corrispettivo contrattuale e, in caso di inadempimento, comporterà l'applicazione della penalità di cui all'art. 14 punto 5.
5. Quanto sopra in ottemperanza della Direttiva Comunitaria 374 del 1985 (e successive modifiche) che ha esteso la disciplina delle responsabilità per danni da prodotti, anche a quelli derivanti da mancata informazione sulla composizione d'uso degli stessi. La Direttiva in parola si ispira al principio fondamentale per cui ogni prodotto industriale deve essere utilizzato in condizioni di sicurezza. Pertanto, la responsabilità della Ditta sul bene non si esaurisce solo nel possibile danno derivante da difetti, ma permane nell'obbligo di fornire tutte quelle informazioni che possono permetterne l'uso in sicurezza dello stesso. Da ciò discende la responsabilità della Ditta di segnalare i materiali pericolosi, di fornire le indicazioni su come trattarli (vedasi norma UNI-EN ISO 9001) e identificare, nel corso della vita del prodotto stesso, i materiali alternativi proponendo soluzioni su come trattarli per la tutela del personale e dell'ambiente.

## **ARTICOLO 12 –TUTELA DEL SEGRETO**

1. La Ditta si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui il personale comunque impiegato nello

svolgimento delle attività oggetto del presente appalto venga a conoscenza. La Ditta si impegna ad assicurare all'Amministrazione la sicurezza sia fisica che logica, dei dati, documenti e notizie anzidetti, durante le attività svolte.

2. La Ditta si impegna a garantire, nell'espletamento del presente contratto, l'osservanza degli obblighi ad essa derivanti dalla legge 3 agosto 2007, n. 124 e delle disposizioni integrative contenute nel D.P.C.M. 6-11-2015 n. 5/2015 "Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva" e relative Direttive attuative.
3. In caso di violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo, ferma l'applicazione della normativa sanzionatoria vigente in materia e salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento degli eventuali danni subiti, la Ditta sarà tenuta a corrispondere a favore dell'Amministrazione stessa una penalità pari al 10% del valore dell'affidamento.
4. Inoltre, in caso di inadempienza, l'Amministrazione ha la facoltà di applicare le sanzioni previste dall'art. 52 del D.M. 181/2014, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti.

### **ARTICOLO 13 - GARANZIA**

1. Per le forniture di materiali previste dal presente appalto la durata della garanzia è stabilita in 24 mesi decorrenti dalla data di consegna dei componenti e/o sistemi.
2. Durante il periodo di garanzia l'Amministrazione dovrà comunicare per iscritto alla Ditta i difetti eventualmente riscontrati entro il termine di 90 giorni dalla loro constatazione.
3. Per i difetti o vizi - accertati in contraddittorio fra le Parti - che pregiudichino il buon funzionamento dei beni forniti, la Ditta è tenuta:
  - a. per difetti o vizi da imputare alle lavorazioni eseguite, a fornire a proprio carico la manodopera necessaria per la rimessa in efficienza del prodotto riscontrato difettoso e a riparare la parte e/o le parti riscontrate difettose o viziate, salvo che non se ne renda indispensabile la sostituzione;
  - b. per difetti o vizi di parti di subfornitura, a far riparare dal fornitore la parte riscontrata difettosa, o a sostituirla qualora ciò risulti indispensabile.
4. Modifiche o riparazioni eseguite direttamente dall'Amministrazione o da terzi su suo ordine senza il preventivo consenso della Ditta danno luogo alla decadenza della garanzia per la parte interessata.
5. A seguito di avvenuta constatazione di vizi o difetti, la Ditta è obbligata a intervenire per la contestazione e/o eventuale rimessa in efficienza entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della chiamata in garanzia. Oltre il suddetto termine saranno applicate le penalità previste al successivo articolo 14 punto 1. Il valore sul quale tale penalità sarà calcolata corrisponderà al valore iniziale dell'intervento per il quale è stata prestata la garanzia.
6. Il decorso del periodo di garanzia resterà sospeso dal giorno della comunicazione alla Ditta dei difetti riscontrati a quello della rimessa in efficienza dei materiali, accertata dall'Amministrazione. Per le parti rilavorate o sostituite a seguito di una chiamata in garanzia è applicabile un nuovo periodo di garanzia pari a quello inizialmente previsto.

7. La Ditta sarà tenuta all'adempimento di quanto previsto nel presente paragrafo anche successivamente alla scadenza del contratto, qualora ricorrano le condizioni di garanzia descritte per le parti fornite in esecuzione dello stesso.

## **ARTICOLO 14 - PENALITÀ**

1. Salvo quanto di seguito specificato, per qualsiasi inadempienza contrattuale derivante da ritardi rispetto ai termini previsti:
  - a. dal presente contratto e dai relativi allegati;
  - b. per l'emissione dei preventivi di cui al precedente art. 9;
  - c. per la presentazione alla verifica di conformità delle forniture, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 4.;
  - d. per gli interventi in conto garanzia,la Ditta soggiace alla penalità pari all'1‰ giornaliero dell'ammontare netto delle prestazioni/forniture oggetto del ritardo e comunque complessivamente non superiore al 10% dell'importo contrattuale, fermo restando quanto previsto dagli artt. 53 e 54 del D.M. 24 ottobre 2014, n. 181. Oltre tale limite l'Amministrazione si riserva la facoltà di dar luogo alla risoluzione del contratto.
2. Per quanto concerne le prestazioni di supporto tecnico-logistico "chiavi in mano" previste all'Annesso V del Disciplinare Tecnico, qualora la disponibilità minima garantita (220 giorni calendariali annui) non venisse conseguita per cause ascrivibili a responsabilità della Ditta, verrà dedotto l'importo pari a € 500,00 per ogni giorno di mancata disponibilità di ciascun dispositivo di cui alle lettere a., b., c. e d. del paragrafo 2. del Disciplinare Tecnico oltre a quelli massimi previsti (145 giorni su base annua). La verifica del raggiungimento del requisito di disponibilità operativa verrà effettuata annualmente dal C.AV., entro il 31 gennaio, sulla base dei rapporti di efficienza mensilmente compilati.
3. In caso di ritardo nella presentazione del "Piano di Qualità", di cui al precedente art. 10 punto 1 nonché in caso di ritardo nella presentazione dei necessari correttivi allo stesso, sarà applicata la penalità di € 100,00 per ogni giorno di ritardo, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di applicare l'art. 52 del D.M. 181/2014.
4. In caso di ritardo nella fornitura del simulatore FNPT II – MCC previsto al paragrafo 4. del Disciplinare Tecnico ovvero, qualora la Ditta abbia in sede di offerta dichiarato la fornitura del simulatore FTD 3 previsto al paragrafo 2.a. del Disciplinare Tecnico entro 90 giorni dall'avvio dell'esecuzione contrattuale, della presentazione alla verifica di conformità di tale ultimo dispositivo, la Ditta soggiace a una penalità di € 12.000,00 per ogni giorno di ritardo, commisurata all'1 ‰ dell'importo contrattuale.
5. Per qualsiasi inadempienza alle disposizioni contenute agli articoli 5, 9, 10, 11, 12, 13, 16 22 e 27 la Ditta soggiace ad una penalità di € 12.000,00 commisurata all'1 ‰ dell'importo contrattuale.
6. L'applicazione delle penali, di cui al presente paragrafo, non libera la Ditta dall'obbligo del risarcimento del danno ulteriore.
7. Prima di procedere all'irrogazione delle penalità, l'Amministrazione invierà una lettera di richiesta di giustificazioni alla Ditta, la quale sarà tenuta a rispondervi entro quindici giorni lavorativi. La mancata risposta non costituirà causa di sospensione del procedimento amministrativo volto all'applicazione delle stesse penalità.
8. Le domande per condono di penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione entro 30 giorni calendariali dalla data

di ricezione della *pec* con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità. L'applicazione delle penalità previste dal presente paragrafo non preclude l'esercizio di ogni altra azione per il risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Amministrazione.

## **ARTICOLO 15 - MODALITÀ DI PAGAMENTO**

1. Per il pagamento delle forniture e prestazioni oggetto del presente contratto, la Ditta emetterà apposite fatture elettroniche, che dovranno prevedere, oltre agli elementi previsti dalla normativa di riferimento, il numero del contratto, il CIG, il CUP, l'oggetto dell'attività prestata. L'Amministrazione procederà alla liquidazione delle fatture, emesse dopo l'esito favorevole della verifica di conformità, ai sensi del comma 4, art. 4 del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii..
2. Le fatture emesse dalla Ditta saranno liquidate previa "Dichiarazione di buona provvista e/o buona esecuzione" rilasciata dal Direttore dell'esecuzione contrattuale o da un suo assistente ovvero previa verifica di conformità ove prevista.
3. Il pagamento delle somme dovute per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente appalto verrà effettuato con le seguenti modalità:
  - a. previa verifica di cui all'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, nonché acquisizione dell'attestazione di regolarità contributiva della Ditta aggiudicataria (D.U.R.C.). Nel caso in cui l'impresa non sia in regola con l'anzidetto certificato di regolarità contributiva, l'Amministrazione attiverà la procedura di cui all'art. 30 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
  - b. entro i previsti termini di legge.
4. Si applica l'art. 4 del D.Lgs n. 231/2002.
5. In merito all'istituto della perenzione, si richiamano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 270/2001.
6. Per quanto attiene al pagamento delle prestazioni di supporto tecnico-logistico di cui al paragrafo 2.e. del Disciplinare Tecnico (All. 2), il C.AV., entro i 30 giorni successivi alla verifica del raggiungimento dell'obiettivo di disponibilità operativa di cui al punto 1. dell'art. 8, autorizzerà la Ditta all'emissione della fattura, per il corrispondente importo dovuto su base annua.

## **ARTICOLO 16 - ASSICURAZIONI SOCIALI**

1. La Ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. La Ditta si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. La Ditta si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano la Ditta anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

5. La Ditta si obbliga, altresì, ad uniformarsi a tutte le leggi e le disposizioni riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza pubblica, la tutela dell'ambiente, nonché a tutte le specifiche normative vigenti relative all'oggetto del contratto.
6. In relazione ai settori normativi sopra menzionati, la Ditta assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o beni, tanto della Ditta stessa quanto dell'Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili.
7. Fermo quanto disposto dall'art.108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in caso di violazione di quanto sopra previsto da parte della Ditta, l'Amministrazione applicherà la penalità di cui al precedente art. 14 punto 5.

## **ARTICOLO 17 - RECESSO E RISOLUZIONE**

Si richiamano gli artt. 108, 109 e 110 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016.

## **ARTICOLO 18 - MODIFICHE, AGGIORNAMENTI E VARIANTI**

Si richiama il disposto dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016.

## **ARTICOLO 19 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

### **EVENTUALE**

## **ARTICOLO 20- RICORSO A SUBFORNITORI**

1. Per l'esecuzione del presente appalto la Ditta aggiudicataria potrà avvalersi di prodotti e/o prestazioni fornite da altre imprese, nazionali o estere, di cui all'allegato 6. Il ricorso alle predette imprese è consentito soltanto nei confronti delle case produttrici o dei rispettivi concessionari, relativamente ad articoli provvisti di certificazione.
2. In relazione alle subforniture rientranti nella definizione di cui all'art. 1 della legge n. 192 del 18.6.1998, si applica la legge medesima.
3. In ogni caso, l'unica responsabile nei confronti dell'Amministrazione rimarrà sempre la Ditta aggiudicataria, che risponderà pienamente e direttamente della regolare esecuzione (anche in relazione al possesso delle certificazioni e dei requisiti previsti) e del preciso adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, fermo restando il diritto dell'Amministrazione alla risoluzione contrattuale ed al risarcimento dei danni.
4. Ai subfornitori si applicano le vigenti disposizioni in materia di lotta alla criminalità organizzata (D. Lgs. n. 159/2011) ed in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010), in ordine alle quali la Ditta assume gli obblighi posti dalle citate normative. Pertanto, la Ditta si impegna ad inserire nei contratti di subfornitura la seguente clausola: "L'Impresa ....., in qualità di subcontraente della ditta ....., nell'ambito del contratto n. ... di rep. del ..., identificato con il CIG n....., assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, ed in particolare si impegna a:



- a. comunicare alla ditta ..... ed al Comando Generale della Guardia di Finanza - Direzione Approvvigionamenti gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al presente contratto, entro sette giorni dalla loro accensione o destinazione, comunicando contestualmente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- b. effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al presente contratto con strumenti di incasso o pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità, riportando sugli stessi il CIG relativo al contratto sopra citato.

Le parti si impegnano a dare immediata comunicazione al Comando Generale della Guardia di Finanza - Direzione Approvvigionamenti ed alla Prefettura di \_\_\_\_\_, circa l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di cui al presente articolo.”

5. La possibilità di ricorrere ai subfornitori si intenderà revocata qualora dagli accertamenti esperiti da parte del Corpo nei confronti degli stessi risultasse un'irregolarità relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale stabiliti dall'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

## **ARTICOLO 21 - OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 (che ha convertito il decreto legge 12 novembre 2010 n. 187), il contraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Tutti i movimenti finanziari relativi alla presente commessa devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ciascun bonifico/postale o altro sistema di pagamento dovrà contenere il CIG.
2. L'inadempimento della Ditta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari costituirà causa di risoluzione del presente contratto. La Ditta assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti al presente contratto e di comunicazione, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, degli estremi identificativi di detti conti nonché, nello stesso termine, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
3. Ove la ditta ometta di partecipare la predetta comunicazione di modifica, l'Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivarle per i pagamenti effettuati con le modalità previste in precedenza.
4. Parimenti, nei contratti sottoscritti con i subfornitori deve essere inserita l'apposita clausola di cui all'art. 20 con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta degli stessi.
5. L'Amministrazione procederà, ai sensi di legge, alle verifiche circa il rispetto della predetta prescrizione.
6. Qualora l'impresa abbia notizia dell'inadempimento del subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto

contrattuale, informandone contestualmente il gestore contrattuale e la Prefettura competente per territorio.

7. L'inosservanza degli obblighi derivanti dalla citata legge n. 136/2010, come modificata dalla legge 17 dicembre 2010 n. 217, comporta a carico del soggetto inadempiente, fatta salva la clausola risolutiva espressa di cui al precedente punto 2., l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 6 della legge medesima.

## **ARTICOLO 22 - ASSICURAZIONI**

1. In relazione al deposito ed alla custodia del materiale dell'Amministrazione, in temporanea consegna alla Ditta per l'esecuzione delle lavorazioni, quest'ultima assume, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1766, 1780 e seguenti del Codice Civile, la figura di depositario delle cose ricevute. A garanzia dei materiali, la Ditta ha l'obbligo di assicurare, presso un'Agenzia assicurativa autorizzata, i materiali nelle forme previste dalla legislazione vigente, essendo responsabile di tutti i danni o sottrazioni che detti materiali possano eventualmente subire, dovendone sopportare i relativi rischi. Nello specifico si stabilisce quanto segue:
  - a. l'assicurazione deve essere stipulata dalla Ditta per valori corrispondenti ai prezzi di mercato dei relativi beni, basati sui prezzi attualizzati di produzione e sullo stato d'uso ed efficienza dei materiali, dal momento della consegna alla Ditta, alla riconsegna all'Amministrazione dei materiali stessi;
  - b. tale assicurazione, a beneficio dell'Amministrazione, deve coprire anche i danni provocati direttamente e/o indirettamente da tutti coloro che operano sul materiale, compreso il personale della Guardia di Finanza;
  - c. detta assicurazione deve decorrere dal momento di arrivo dei materiali presso la Ditta stessa.
2. Le spese di assicurazione dovranno essere già incluse nel prezzo globale delle prestazioni in questione.
3. Entro 15 giorni dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto, la Ditta è tenuta a consegnare al C.AV. la polizza assicurativa di responsabilità per i rischi indicati nel presente articolo, accesa a beneficio dell'Amministrazione e valida per l'intero periodo contrattuale, ovvero idonea attestazione, prodotta dalla Compagnia assicurativa, con cui si certifichi che la Ditta è coperta da una polizza assicurativa globale che copra anche i rischi di cui al presente articolo.
4. In caso di mancato rispetto della tempistica prevista, la Ditta è soggetta alle penalità previste al precedente articolo 15 punto 5, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

## **ARTICOLO 23 - DIRITTI DI TERZI**

1. La Ditta assicura che, per l'esecuzione dell'affidamento, non ha violato e non violerà diritti di terzi.
2. A tal fine, fin da ora, la Ditta assume interamente ed esclusivamente a proprio carico qualunque responsabilità ed onere derivante dalla eventuale violazione di diritti di terzi, quali uso indebito di brevetti, diritti di privativa, proprietà intellettuali, ecc., relativi ai lavori

e/o ai materiali forniti, obbligandosi a mantenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi pretesa o azione giudiziaria intentata dal terzo titolare del brevetto, della privativa o della proprietà intellettuale e da ogni onere e spesa connessi alla predetta violazione.

#### **ARTICOLO 24 - VISITE DI ESTRANEI**

1. Durante l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto la Ditta si impegna a ottemperare alle vigenti disposizioni che regolano la visita degli estranei agli stabilimenti civili di interesse militare, disposizioni che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare.
2. In caso di inadempienza, l'Amministrazione applicherà la penalità prevista, ferma restando la facoltà di risoluzione contrattuale e comunque il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 52 del D.M. 181/2014, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti.

#### **ARTICOLO 25 - VINCOLO CONTRATTUALE**

1. Il presente contratto, mentre vincola la Ditta sin dal momento della sottoscrizione, non impegna l'Amministrazione finché non sarà stato approvato dalla competente Autorità e registrato dagli Organi di Controllo.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo divengono efficaci se la Corte dei Conti non ne dichiara la non conformità a legge nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se la Corte dei Conti richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'Amministrazione, il provvedimento diventa esecutivo se la Sezione di controllo non ne dichiara l'illegittimità o non adotta ordinanza istruttoria. In tale ultimo caso la Sezione di controllo si pronuncia definitivamente nei trenta giorni successivi dal ricevimento degli elementi da essa richiesti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della Legge 7 ottobre 1969, n. 742 (concernente la sospensione estiva dei termini processuali).

#### **ARTICOLO 26 - CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### **ARTICOLO 27 - VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE E PROCURE**

1. E' fatto divieto alla Ditta di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tale obbligo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
3. Le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione e fusione delle stesse devono essere comunicate alla Direzione Approvvigionamenti del Comando Generale della Guardia di Finanza che, previo parere dell'Organo tecnico, fornirà, se del caso, il proprio nulla osta. In caso di omissione della citata comunicazione, salva la richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti, verrà applicata la penalità prevista dal precedente art. 14, punto 5. ed all'Amministrazione sarà riconosciuto il diritto di risolvere il presente contratto.

#### **ARTICOLO 28 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (D.U.V.R.I.)**

Le parti, in osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008, come modificato dal D.Lgs. n. 106 del 3/8/2009, hanno provveduto a predisporre il D.U.V.R.I. (generico), avendo valutato, in relazione alle attività di assistenza tecnica presso il Centro di Aviazione previste dal presente contratto, l'esistenza di rischi da interferenza. Tenuto conto che le misure di prevenzione e protezione, già in atto presso i suddetti Enti, sono sufficienti ad eliminare o ridurre i rischi in argomento, non sono previsti costi associati.

Il D.U.V.R.I. (generico) è riportato nell'Allegato 3 al presente contratto, di cui forma parte integrante.

## **ARTICOLO 29 - CAUZIONE**

In considerazione del possesso, da parte della Ditta, dei requisiti previsti dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 (che dovranno essere mantenuti per tutta la durata del rapporto contrattuale), la garanzia cauzionale, calcolata ai sensi dell'art. 103 1° comma del D.Lgs. n. 50/2016, è ridotta del 50%. Pertanto, a garanzia della completa ed esatta esecuzione del presente contratto, la Ditta ha presentato una garanzia di €\_\_\_\_\_ costituita dalla polizza fidejussoria n. \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_ da "\_\_\_\_\_" S.p.A., autenticata nelle firme di coloro che posseggono i poteri necessari a vincolare le rispettive parti, secondo la normativa vigente.

Detta cauzione sarà svincolata secondo le prescrizioni dell'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016. La Ditta si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, ivi comprese le garanzie, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

## **ARTICOLO 30 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. Il presente contratto viene stipulato sotto condizione risolutiva espressa, che avrà effetto - sin dal giorno della stipula - qualora dagli accertamenti esperiti risultasse un'irregolarità in merito alle richieste di accertamento indicate nelle premesse.
2. Il contratto si risolverà automaticamente ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
  - a. cessazione di attività e dichiarazione di fallimento;
  - b. malafede, frode o negligenza nella esecuzione del contratto da parte della Ditta, nonché mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
  - c. mancata/parziale copertura assicurativa per i materiali e mezzi oggetto del contratto;
  - d. in caso di subappalto in quanto non previsto;
  - e. ogni altra inadempienza contrattuale che preveda l'istituto in questione.
3. Nei casi sopra indicati, l'Amministrazione ha facoltà di avvalersi di quanto disposto dall'art. 52 del D.M. 181/2014.
4. Il contraente inadempiente è tenuto a rimborsare all'Amministrazione le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto. Nel caso di minor spesa, nulla compete al contraente inadempiente.
5. L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa incorre a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

## **ARTICOLO 31 - ONERI FISCALI E CONTRATTUALI**

1. In conformità a quanto previsto dagli articoli 16 bis e 16 ter aggiuntivi al R.D. 18.11.1923, n. 2440 e della Legge 27.12.1975, n. 790, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione ed altre inerenti al presente contratto, sono a carico della Ditta.
2. La Ditta è tenuta a versare le sopra citate spese, nella misura e con le modalità indicate dall'Ufficiale Rogante, secondo le tariffe prefissate con D.M. 9.5.1980 dal Ministero del Tesoro, pubblicato sulla G.U. del 19.8.1980, n. 226.
3. Il versamento delle somme di cui al precedente comma dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipula del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei 5 giorni fino alla data dell'effettivo versamento.  
L'attestazione del versamento dovrà essere prodotta all'Amministrazione entro i successivi 5 giorni naturali, decorrenti dalla data del versamento.
4. Ai sensi dell'art. 8/bis del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, le prestazioni dei servizi e/o la cessione dei beni oggetto del presente contratto, non sono imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Qualora straniera, la Ditta, comunque, si obbliga:

- a. al rispetto della normativa italiana sugli obblighi fiscali;
- b. a comunicare l'eventuale apertura, nel corso del periodo contrattuale, di "Partita I.V.A." nel territorio dello Stato Italiano.

### **ARTICOLO 32 - COMUNICAZIONI**

Qualsiasi informazione e/o comunicazione, o trasmissione di documentazione, concernente il presente contratto, sarà ritenuta come debitamente fatta da una delle parti contraenti tramite i rispettivi Uffici Responsabili, se notificata od inviata all'altra parte a mezzo PEC.

Gli indirizzi a cui riferirsi sono di seguito riportati:

Indirizzi Amministrazione:

Comando Generale della Guardia di Finanza - Viale XXI Aprile, 51 00162 Roma

Direzione Approvvigionamenti tel. 0644223926 - fax.0644223999 - P.E.C.:  
rm0010670p@pec.gdf.it

IV Reparto Ufficio Aereo - tel. 0644223719 - fax.0644223721 - P.E.C.:  
rm0010407p@pec.gdf.it

Centro di Aviazione della Guardia di Finanza - Ufficio Supporto Aeromobili – Sezione Logistica Aerea - Via Pratica di Mare, 45 Pomezia (RM) - Tel. 06/91913565 - P.E.C.:  
rm0930000p@pec.gdf.it

Indirizzi Ditta

“ \_\_\_\_\_ ”, con sede legale in \_\_\_\_\_ P.E.C.: \_\_\_\_\_ - Tel.  
\_\_\_\_\_ - Fax \_\_\_\_\_

### **ARTICOLO 33 - ELEZIONE DEL DOMICILIO**

Per l'esecuzione del presente contratto e per ogni effetto di legge, la Ditta elegge il proprio domicilio legale in \_\_\_\_\_.

## ARTICOLO 34 - NORMA INTERPRETATIVA

In caso di divergenza tra quanto contenuto nel presente atto negoziale e nei relativi allegati ovvero tra norme contenute del presente atto, prevale il contenuto più favorevole all'Amministrazione.

## CONCLUSIONI

Il presente contratto, che consta di n. \_\_\_\_ fogli singoli di carta resa legale, utilizzati ciascuno su una facciata, oltre agli allegati in esso richiamati, è stato letto dalle parti le quali, da me interpellate, ne hanno riconosciuto il contenuto conforme alle loro volontà.

Il presente atto viene sottoscritto, ai sensi dell'art. 25, comma 2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 "mediante firma elettronica".

Le parti sottoscrivono nel seguente ordine:

Rappresentante del Comando Generale della Guardia di Finanza.

Rappresentante dell'impresa – doppia firma.

Ufficiale Rogante.

Per il Comando Generale della Guardia di Finanza

\_\_\_\_\_

CF: \_\_\_\_\_

Certificatore: CA Firma Qualificata

Valida dal 6.12.2016 al 6.12.2019

Firma digitale: \_\_\_\_\_

Per la

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice civile, la ditta dichiara espressamente di aver preso visione, conoscere ed approvare incondizionatamente tutte le clausole previste dagli articoli dal 4 al 34 inclusi del presente contratto.

Per la

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
L'Ufficiale Rogante

\_\_\_\_\_  
CF: \_\_\_\_\_

Certificatore:

Firma digitale n°: \_\_\_\_\_

Valida dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_